

Delibera CdA n. III/283 del 10 luglio 2017

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|---|---------|--|
| Elisabetta Parravicini | Presidente | presente | X | assente | |
| Annamaria Giorgi | Vice presidente | presente | X | assente | |
| Ilaria Berra | Consigliere | presente | X | assente | |
| Albano Bianco Bertoldo | Consigliere | presente | X | assente | |
| Ivo Roberto Cassetta | Consigliere | presente | X | assente | |

Oggetto: Adeguamento dello Statuto di Ersaf all'art.4, comma 1, l.r.15 marzo 2012 n.5 e all'art.3 comma 1 e 2, l.r. 22 dicembre 2015 n. 39.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione della Direzione

RICHIAMATI

- l'art.4, comma 1, l.r.15 marzo 2012 n. 5 ove è stabilito che: "Il Consiglio di amministrazione di Ersaf è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni.";
- l'art. 3 commi 1, 2, 4, 5 e 6, l.r. 22 dicembre 2015 n. 39 ove, fra l'altro, è stabilito che le funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco dello Stelvio sono esercitate da un direttore, e che lo stesso, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'ERSAF;
- la propria deliberazione n. III/206 del 21 aprile 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione di Ersaf ha approvato modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'ente regionale.

PRESO ATTO CHE

- lo Statuto dell'ente regionale modificato con l'anzidetta deliberazione riporta all'art. 10, comma 1: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, ed è nominato dalla Giunta regionale. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle Province lombarde. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della l.r. 14/2010 si applica quanto previsto dall'art.1, comma 5-octies della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 (disposizioni legislative per l'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9- ter della l.r.34/1978. Collegato 2007)", in luogo della disposizione contenuta nel citato art.4 della l.r. l.r.15 marzo 2012 n. 5;

CONSIDERATO

- altresì, che il richiamo contenuto nell'anzidetto art.10, comma 1 riferito al seguente periodo: "A decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della l.r. 14/2010 si applica quanto previsto dall'art.1, comma 5-octies della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 (disposizioni legislative per l'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9- ter della l.r.34/1978. Collegato 2007)", è, *ratione temporis*, inconferente visto che l'art.4, comma 1, l.r.15 marzo 2012 n. 5 ha stabilito che il Consiglio di amministrazione di Ersaf sia composto da cinque membri;

RITENUTO

- in applicazione dell'art.4, comma 1, l.r.15 marzo 2012 n. 5, di riformulare l'art. 10, comma 1 dello Statuto di Ersaf con il seguente il testo: *"Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni"* in luogo ed in sostituzione di quello attualmente riportato nello Statuto di Ersaf, medesimo articolo e comma;

PRESO ATTO CHE

- lo Statuto dell'Ente non riporta, all'art.16 bis, le modalità di nomina, azione e condotta del direttore del Parco dello Stelvio, così stabilite dall'art. 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l.r. 22 dicembre 2015 n. 39;

RITENUTO

- di procedere ad una nuova formulazione del comma 1, art. 16 bis , in luogo di quello approvato con propria precedente deliberazione n. III/206 del 21 aprile 2016, prevedendo fra l'altro, le modalità di nomina, di azione e condotta del direttore del Parco dello Stelvio conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l.r. 22 dicembre 2015 n. 39 con il nuovo seguente testo : *" Ai sensi della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 è istituita la figura del direttore del Parco con funzioni relative alla gestione degli adempimenti propri del Parco come descritti nella legge regionale anzi richiamata. Il direttore del Parco dello Stelvio, conformemente alle disposizioni contenute nella anzi detta legge regionale, è individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il direttore esercita funzioni sulla base di un piano annuale di attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, l.r. n.39/2015 nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 30 giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni e sullo stato di attuazione degli indirizzi fissati dalla giunta regionale stessa. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dal piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione degli anzidetti piani".*;
- di procedere, conseguentemente a quanto stabilito dal punto precedente, a modificare la lettera c del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto di ERSAF come di

Giunta regionale per la relativa approvazione. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni e sullo stato di attuazione degli indirizzi fissati dalla giunta regionale stessa. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dal piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziata nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione degli anzidetti piani";

4. Di approvare conseguentemente a quanto previsto dal comma precedente la modifica alla lettera c del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto di ERSAF come di seguito riportato: "comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale".
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale, a mente del disposto dell'art. 65 comma 1, l.r. 5 dicembre 2008 n. 31.

Il Segretario
Massimo Ornaghi



Milano, 10 luglio 2017

Il Presidente
Elisabetta Parravicini



seguito riportato: "comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale".

VISTO

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2013, n. 434 avente a oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste";
- il testo di Statuto di Ersaf, riportato in allegato al presente atto;
- il parere in merito e favorevole del direttore reso verbalmente nell'odierna seduta.

con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse ed il testo dello Statuto di Ersaf, documento allegato come parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di approvare il seguente testo dell'art. 10, comma 1, i in luogo ed in sostituzione di quello riportato nello Statuto di Ersaf, medesimo articolo e comma: "Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni";
3. di approvare il seguente testo dell'art.16 bis comma 1, in luogo ed in sostituzione di quello riportato nello Statuto di Ersaf, medesimo articolo e comma: "Ai sensi della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 è istituita la figura del direttore del Parco con funzioni relative alla gestione degli adempimenti propri del Parco come descritti nella legge regionale anzi richiamata. Il direttore del Parco dello Stelvio, conformemente alle disposizioni contenute nella anzi detta legge regionale, è individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Il direttore esercita funzioni sulla base di un piano annuale di attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, l.r. n.39/2015 nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 30 giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla

Allegato **A** alla delibera n. III/283 del 10 luglio 2017 avente a oggetto:
Approvazione adeguamento Statuto di ERSAF



STATUTO



SOMMARIO

TITOLO I Principi fondamentali

- Art. 1 (Denominazione e natura)*
- Art. 1bis (Sistema regionale)*
- Art. 2 (Sede legale e logo)*
- Art. 3 (Funzioni)*
- Art. 4 (Attività dell'Ente)*
- Art. 5 (Partecipazione a società, fondazioni e consorzi)*
- Art. 6 (Partenariato, convenzioni e accordi)*
- Art. 7 (Atti di programmazione)*
- Art. 8 (Relazione annuale)*

TITOLO II Ordinamento

- Art. 9 (Organi)*
- Art. 10 (Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)*
- Art. 11 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)*
- Art. 12 (Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)*
- Art. 13 (Presidente)*
- Art. 14 (Collegio dei Revisori)*
- Art. 15 (Comitato Tecnico Scientifico)*
- Art. 16 (Direttore)*
- Art. 16 bis (Direttore del Parco dello Stelvio)*

TITOLO III Principi organizzativi e finanziari

- Art. 17 (Regolamento organizzativo)*
- Art. 18 (Organizzazione e personale)*
- Art. 19 (Dirigenza)*
- Art. 20 (Patrimonio)*
- Art. 21 (Entrate)*
- Art. 22 (Esercizio finanziario)*
- Art. 23 (Bilancio e conto consuntivo)*
- Art. 24 (Regolamento di contabilità e controllo di gestione)*
- Art. 25 (Tariffario)*



TITOLO I - Principi fondamentali

Art. 1 (Denominazione e natura)

1. L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF - istituito con legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3, come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e dalla legge regionale 6 agosto 2010, n. 14, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, tecnica, finanziaria e contabile nei limiti della legge istitutiva.
2. L'ERSAF è Ente strumentale della Regione Lombardia per la gestione, la ricerca, la sperimentazione, la promozione ed il supporto tecnico e amministrativo nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico, e agroforestale e della montagna.
3. L'ERSAF svolge attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine e montane per la promozione economica, culturale e sociale delle stesse.
4. L'ERSAF, nell'ambito dei servizi al territorio, opera sulla base di specifiche convenzioni con la Giunta regionale.
5. L'ERSAF sviluppa le sue funzioni di ente strumentale in accordo con le politiche regionali ed il sistema delle autonomie locali e funzionali, delle organizzazioni professionali, degli imprenditori agricoli e forestali. Contribuisce alla crescita della competitività del sistema produttivo della Lombardia e del suo contesto territoriale e sociale dando attuazione agli strumenti di governo individuati negli atti di indirizzo e programmazione regionale.

Art. 1bis (Sistema regionale)

1. ERSAF è parte del sistema regionale ai sensi dell'articolo 1 della l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e come tale partecipa al raggiungimento degli obiettivi regionali informando le proprie attività ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa nonché di semplificazione degli adempimenti e procedure così come previsto dalle leggi regionali anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2 (Sede legale e logo)

1. L'ERSAF ha sede legale nel Comune di Milano.
2. Il logo dell'ERSAF è approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

Art. 3 (Funzioni)

1. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore agricolo, zootecnico e agroalimentare comprendono:
 - a) la formazione specialistica;
 - b) l'assistenza tecnica;
 - c) lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole ed alle imprese agroalimentari;



- d) la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica e la zootecnia;
 - e) il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette;
2. Le funzioni dell'Ente in riferimento al settore agroforestale comprendono:
- a) la gestione e valorizzazione del demanio forestale;
 - b) le attività vivaistiche e di sostegno della biodiversità;
 - c) il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi;
 - d) il supporto alle attività del servizio fitosanitario regionale;
 - e) il supporto tecnico nei settori della produzione ed utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio;
 - f) lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione;
 - g) l'agrometeorologia;
 - h) la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona.
 - i) la gestione operativa e la tutela della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, dell'omonima zona di protezione speciale (ZPS), dei siti di importanza comunitaria (SIC) e della riserva naturale Tresero Dosso del Vallon.
3. L'ERSAF esercita le funzioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, privilegiando, ovunque possibile, le sinergie con il settore privato e le autonomie locali e funzionali.

Art. 4 (Attività dell'Ente)

1. L'Ente, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale, svolge attività tecnica, gestionale e amministrativa, di formazione in campo agro forestale, ricerca applicata, sperimentazione e divulgazione per favorire l'innovazione e lo sviluppo nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale, e del territorio rurale, del territorio montano e dei servizi al territorio in Lombardia, in partenariato con altri enti pubblici e con le autonomie locali e funzionali nonché con gli operatori ed i rappresentanti del mondo produttivo.
2. L'ERSAF svolge attività gestionali e compiti operativi relativi ai servizi al territorio, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta regionale, da svilupparsi nel tempo anche con processi sperimentali.
3. L'Ente fornisce alla Giunta regionale gli elementi e i dati necessari per la predisposizione degli atti di programmazione concernenti i settori agricolo, zootecnico, agroalimentare e forestale, nonché quelli relativi alle potenzialità di sviluppo economico, culturale e sociale delle aree montane e quelli di offerta di servizi al territorio.
4. L'Ente svolge attività che comprendono:
- a) la gestione e valorizzazione delle foreste demaniali e del Parco dello Stelvio; l'allestimento e gestione di banche dati, sistemi informativi e osservatori tematici a carattere geografico, territoriale e socioeconomico;
 - b) l'allestimento e gestione di reti di monitoraggio;
 - c) la gestione di attività amministrative, ispettive e di vigilanza di competenza della Regione e da essa delegate;
 - d) la ricerca di base e applicata nei settori di competenza;
 - e) l'attività di sperimentazione e dimostrazione nei settori di competenza;
 - f) la produzione di servizi di consulenza specialistica, ivi comprese analisi di laboratorio, bollettini informativi, attività di divulgazione;
 - g) la vivaistica forestale ed ambientale e la conservazione della biodiversità della flora autoctona;



- h) la progettazione e realizzazione di interventi in tutti i settori di competenza ivi compresi quelli afferenti al miglioramento ed alla riqualificazione ambientale e forestale;
- i) la formazione - in particolare a livello universitario e post universitario - e attività didattiche e di aggiornamento dei tecnici e degli operatori del settore;
- j) la promozione e comunicazione nei settori di competenza;
- k) la ricerca applicata per lo sviluppo delle aree alpine e montane, in accordo con gli obiettivi della Giunta regionale, garantendo altresì il ruolo di coordinamento e di integrazione delle azioni trasversali tra le Direzioni Generali.

Art. 5

(Partecipazione a società, fondazioni e consorzi)

1. Per lo svolgimento di attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie, l'ERSAF, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare, forestale e montano, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati.
2. L'ERSAF, ai fini della preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accompagna la proposta con un progetto societario o associativo e un piano di sviluppo a medio termine.

Art. 6

(Partenariato, convenzioni e accordi)

1. L'Ente, mediante apposite convenzioni, può istituire forme di collaborazione e partenariato, con enti, aziende e società del sistema regionale, con le autonomie locali e funzionali, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione.
2. L'Ente può partecipare a specifici accordi di programma, in collaborazione con soggetti pubblici e privati con cui condividere obiettivi di sviluppo di singoli ambiti territoriali della Lombardia.
3. Può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, zootecnico, agroalimentare, forestale e montano, finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato, nonché allo sviluppo di specifici ed innovativi servizi ambientali.
4. Può condurre inoltre, mediante specifici accordi, ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.
5. L'Ente può partecipare, nel rispetto di quanto previsto all'art.5, a Consorzi forestali ed altre forme di organizzazione locale, mantenendo rapporti con le organizzazioni operative e produttive sul territorio.

Art. 7

(Atti di programmazione)

1. Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il programma annuale, da redigersi in conformità agli indirizzi e alle direttive regionali.
2. Il piano triennale, aggiornabile annualmente, fornisce un quadro previsionale delle tipologie di intervento, delle risorse necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.



3. Il programma annuale indica, in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale, gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario, nonché il sistema di verifica dei risultati. Il programma deve essere coerente con i valori del bilancio preventivo.
4. Il programma annuale è deliberato dal Consiglio di amministrazione e viene presentato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il termine stabilito dalla normativa regionale per la presentazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 8
(Relazione annuale)

1. Il Consiglio di amministrazione approva la Relazione annuale che riporta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi fissati negli atti di programmazione, secondo il sistema di verifica previsto dal programma annuale, evidenziando le risorse impiegate per raggiungere i singoli obiettivi e commentando l'andamento, su base pluriennale, dei principali aggregati finanziari. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.
2. Il Consiglio di amministrazione, al termine di ogni primo semestre di attività, approva una relazione sullo stato di avanzamento del programma annuale e sul raggiungimento dei risultati connessi agli obiettivi strategici specifici dell'anno. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale.



TITOLO II – Ordinamento

Art. 9 (Organi)

1. Sono organi dell'ERSAF:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Collegio dei revisori.

Art. 10 (Nomina, composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art.4, comma 1, l.r.15 marzo 2012 n. 5, è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. In sintonia con gli indirizzi regionali, formula le linee programmatiche, adotta i provvedimenti di carattere generale in ordine alla pianificazione e programmazione, all'organizzazione, agli aspetti economico-finanziari dell'Ente.
3. Competono in particolare al Consiglio:
 - a) l'approvazione dello statuto, dei regolamenti e delle loro revisioni;
 - b) l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, delle sue variazioni, del conto consuntivo;
 - c) l'approvazione della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente;
 - d) l'approvazione della relazione annuale, della relazione semestrale e del rapporto semestrale di gestione;
 - e) l'approvazione del piano triennale, dei suoi aggiornamenti annuali, del programma annuale, nonché la definizione di tutti gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione dell'Ente;
 - f) la determinazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
 - g) la determinazione di tariffe ed altri oneri a carico di terzi;
 - h) la costituzione o partecipazione a società, fondazioni o consorzi anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati;
 - i) le nomine, designazioni ed atti analoghi previsti dall'autonomia dell'Ente;
 - j) la verifica della rispondenza tra indirizzi e risultati dell'azione della dirigenza;
 - k) le decisioni relative la dismissione di beni di proprietà dell'Ente e di attività.
4. Il Consiglio di amministrazione può conferire ad uno o più consiglieri deleghe specifiche per la trattazione di particolari argomenti o questioni. L'incarico non dà diritto ad indennità aggiuntive.

Art. 11 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato, di norma una volta al mese, per iniziativa del Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di amministrazione a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, presentata dal Collegio dei revisori o da almeno tre consiglieri.



3. Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso trasmesso a mezzo postale o telematico, almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta e può essere convocato, in via di urgenza, entro 24 ore.
4. L'ordine del giorno viene trasmesso, con le stesse modalità di cui al comma precedente, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore delegato.
5. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la proposta a favore della quale si è espresso il Presidente.
7. Sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti lo Statuto, il regolamento organizzativo, di contabilità e il regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione, e le loro modifiche.
8. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, adotta un regolamento di funzionamento.

Art. 12

(Cause di incompatibilità, revoca e decadenza dei consiglieri)

1. Le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge regionale.
2. Decade dall'incarico di membro del Consiglio di amministrazione il consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Ente, successivamente alla presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione, e al Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di dimissioni, i Consiglieri di amministrazione sono tenuti a presentare le stesse al Presidente dell'Ente ed al Presidente della Giunta regionale.



Art. 13 (Presidente)

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato tecnico scientifico, determinandone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è garante del raccordo tra gli indirizzi definiti dalle politiche regionali e l'azione dell'Ente.
4. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Vice Presidente e del Direttore.
5. Il Presidente può delegare, con propri provvedimenti, parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri di amministrazione.
6. In casi particolari di necessità ed urgenza, per motivi che riguardino l'interesse dell'Ente, la tutela e l'efficacia della sua azione, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione.
7. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla loro adozione.
8. Non sono in nessun caso adottabili in via di urgenza gli atti sottoposti all'autorizzazione o all'approvazione da parte della Giunta o del Consiglio regionale.
9. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.
10. Il presidente così come previsto dalla l.r. n. 39 del 22 dicembre 2015 art 3, comma 3, e art 9, comma 5 e dagli indirizzi di cui alla DGR X/4786 dell'8 febbraio 2016 "Prime indicazioni ad ersaf...." delega al direttore del Parco dello Stelvio porzione lombarda la rappresentanza legale dell'Ente in relazione alle seguenti funzioni inerenti alla gestione operativa e alla tutela della porzione lombarda del Parco dello Stelvio:
 - funzione/attività di rappresentanza verso le realtà pubbliche e private connesse al Parco e alle relative attività (Giunta Regionale, Provincia di Sondrio; Comuni del parco; imprenditori; aziende e loro rappresentanze; associazioni ed enti; ecc.ecc.);
 - funzione di applicazione dei piani e atti connessi previsti da parte della Giunta Regionale e/o dal programma di attività di ERSAF;
 - sottoscrizione di atti amministrativi e di diritto civile che impegnano l'ente verso l'esterno in relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;
 - rappresentanza in giudizio e conferimento della procura alle liti in relazione alle funzioni di gestione operativa e di tutela del Parco;
 - ogni altro atto inerente all'esercizio delle funzioni di gestione operativa e di tutela del parco.

Art. 14 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale, che ne indica il Presidente, e dura in carica tre anni.
2. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili.



3. Il Collegio, che si riunisce presso la sede dell'Ente, è convocato e presieduto dal suo Presidente che ne determina l'ordine del giorno.
4. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo e di verifica sulla regolarità dell'attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ente. Vigila sull'efficienza ed economicità della gestione amministrativa dell'Ente.
5. Il Collegio dei revisori predispone relazioni contenenti pareri sui bilanci di previsione, sulle loro variazioni, sul conto consuntivo, sulle relazioni annuali e semestrali e i rapporti semestrali di gestione, evidenzia gli elementi di riscontro con la programmazione e la verifica dei risultati rispetto ai programmi approvati; verifica, di norma ogni mese, la situazione di cassa e vigila sulla gestione patrimoniale dell'Ente.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori, o un membro del Collegio suo delegato, ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti il Collegio, anche singolarmente, possono acquisire tutte le informazioni ed i documenti ritenuti necessari.
8. Il Presidente del Collegio segnala al Presidente dell'Ente, alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale le eventuali gravi irregolarità, inadempienze, omissioni e ritardi che il Collegio od i singoli componenti riscontrino nel corso della loro attività di controllo.

Art. 15 (Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato tecnico scientifico, organo consultivo a supporto del Consiglio di amministrazione, assicura il raccordo con la comunità scientifica e con il mondo produttivo della Lombardia e può formulare proposte in merito alla predisposizione degli atti programmatici dell'Ente.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri in merito al piano triennale e suoi aggiornamenti, al programma annuale, alle relazioni semestrali e annuali.
3. Le sedute del Comitato sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.
4. Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene trasmesso al Consiglio di amministrazione.
5. Decade dall'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico il membro che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive dell'organismo. La decadenza è comunicata dal Presidente dell'Ente al Presidente della Giunta regionale.

Art. 16 (Direttore)

1. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, nomina, su proposta del Presidente, il Direttore.
2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta ed è a tempo pieno: può essere attribuito anche a persone esterne al sistema regionale.
3. Il contratto stabilisce il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, per i direttori centrali e generali della Giunta regionale, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso il contratto deve prevedere la facoltà di recesso da parte dell'Ente con la cessazione dalla carica del Consiglio di Amministrazione che ha conferito l'incarico, fatta salva la possibilità di proroga del Direttore, nelle more della nomina del nuovo Direttore, con competenza limitata al disbrigo degli affari indifferibili ed urgenti.



4. Il Direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve aver maturato competenza ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.
5. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, al Direttore si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali.
7. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti di ruolo del sistema regionale, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
8. Il Direttore è preposto alla gestione del personale e al funzionamento dell'Ente, di cui risponde al Presidente e al Consiglio di amministrazione.
9. Il Direttore dà attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente; adotta gli atti e i provvedimenti necessari, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno; provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge.
10. Il Direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi; partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dai regolamenti dell'Ente.

Art. 16 bis
(Direttore del Parco dello Stelvio)

1. Ai sensi della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39 è istituita la figura del direttore del Parco con funzioni relative alla gestione degli adempimenti propri del Parco come descritti nella legge regionale anzi richiamata. Il direttore del Parco dello Stelvio, conformemente alle disposizioni contenute all'art.3, commi 1, 2,4,5 e 6 l.r. 39 del 22.12.2015, è individuato prioritariamente tra il personale dirigenziale in servizio presso la Giunta regionale o gli enti del sistema regionale in possesso di adeguati requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il direttore, indicato dalla Giunta regionale, è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSAF. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce anche il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. *Il direttore esercita funzioni sulla base di un piano annuale di attività e di un piano triennale degli investimenti approvati dalla Giunta regionale, su proposta dello stesso direttore, previa intesa con il Comitato dei comuni istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4, l.r. n.39/2015 nonché sulla base di altre attività specificate con deliberazione della stessa Giunta regionale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 30 giorni, il direttore trasmette comunque le proposte di piano alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il direttore del Parco presenta annualmente alla Giunta regionale apposito rendiconto, corredato di una relazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e sullo stato di attuazione degli indirizzi fissati dalla giunta*



stessa. Al fine di assicurare la concreta attuazione degli obiettivi fissati dal piano annuale delle attività e di un piano triennale degli investimenti, al direttore del Parco è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio dell'ERSAF per la gestione del Parco. La Giunta regionale verifica la corretta gestione delle risorse assegnate al direttore del Parco per l'attuazione degli anzidetti piani";

2. In generale il Direttore del Parco dello Stelvio:
 - a) assicura, per quanto necessario, l'assistenza alla partecipazione regionale ai lavori del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'articolo 2 dell'Intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015;
 - b) partecipa alle sedute della Consulta del parco e del Comitato dei Comuni, assicurandone l'assistenza organizzativa, secondo le modalità definite dalla Deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4 comma 3 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 39;
 - c) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
 - d) gestisce, in accordo con la Direzione Generale competente e relativamente alle funzioni affidate, le sinergie e le collaborazioni a livello nazionale, transfrontaliero e comunitario;
 - e) predispone la proposta di Piano del Parco;
 - f) predispone la proposta di Regolamento del Parco;
 - g) attua il programma e il piano di investimenti di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r. 39/2015;
 - h) assicura la conservazione e gestione dell'archivio storico del Parco;
 - i) avvia un percorso per individuare e razionalizzare, in raccordo con la Direzione Generale competente, le autorizzazioni soggette a rilascio per le attività nel Parco al fine di garantire un miglior coordinamento con la normativa nazionale e regionale e favorire l'integrazione con i sistemi informativi regionali.

TITOLO III - Principi organizzativi e finanziari

Art. 17

(Regolamento organizzativo)

1. Il regolamento organizzativo:
 - a) stabilisce la struttura organizzativa;
 - b) individua le competenze e le responsabilità della dirigenza;
 - c) disciplina la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale;
 - d) disciplina l'organizzazione dei centri operativi sul territorio;
 - e) individua le procedure operative interne e quelle relative ai rapporti con i soggetti esterni;
 - f) disciplina le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
 - g) fissa le procedure per la formazione e l'esplicitazione delle decisioni.
2. Il regolamento organizzativo stabilisce, altresì, le procedure di controllo e verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, salvo quanto disposto dal regolamento di contabilità.



Art. 18
(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione dell'Ente è orientata a principi di semplificazione amministrativa, efficienza gestionale ed efficacia dei risultati.
2. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'Ente si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
3. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico – forestali, idraulico – agrarie, di forestazione e agrarie – florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali, con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
4. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

Art. 19
(Dirigenza)

1. I dirigenti danno attuazione alle attività programmate e agli indirizzi del Consiglio di amministrazione e del Presidente. Essi adottano gli atti e i provvedimenti loro spettanti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo, e rispondono dei risultati conseguiti.

Art. 20
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dalle proprietà trasferite allo stesso ai sensi della legge istitutiva; da altri conferimenti da parte della Regione o di altri enti pubblici; da donazioni o lasciti da parte di privati; da acquisizioni dirette.
2. Tutti i beni immobili dell'Ente vengono utilizzati in forma diretta o indiretta per il perseguimento dei fini istituzionali. L'alienazione dei beni immobili è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'Ente si conforma, per le modalità di gestione dei beni immobili, alla normativa statale e regionale.
4. Tutti i beni mobili dell'Ente sono strumentali all'attività dell'ente e strettamente finalizzati alle funzioni ed ai compiti da svolgere.

Art. 21
(Entrate)

1. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:
 - a) contributo annuale di gestione a carico della Regione Lombardia;
 - b) contributi straordinari della Regione Lombardia finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e del programma annuale di attività;
 - c) finanziamenti comunitari, statali e regionali per l'esecuzione di interventi specifici in relazione alle attività dell'Ente;
 - d) cofinanziamenti derivanti dalle convenzioni e dagli accordi di cui all'art. 6 del presente statuto;
 - e) corrispettivi di prestazioni a pagamento, sulla base di apposito tariffario.



- e bis) contributo annuale di gestione del Parco dello Stelvio a carico delle province Autonome di Trento e Bolzano;
- f) donazioni, lasciti, crediti e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
- g) proventi derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare;
- h) mutui e anticipazioni;
- i) ogni altra entrata.

Art. 22
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 23
(Bilancio e conto consuntivo)

1. L'Ente si dota di un bilancio finanziario ai sensi della legislazione regionale in vigore.
2. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sottoposti alla Regione per gli adempimenti di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
3. All'interno della struttura di bilancio è prevista una sezione dedicata alle risorse assegnate per la gestione del Parco dello Stelvio

Art. 24
(Regolamento di contabilità e controllo di gestione)

1. L'ERSAF adotta un regolamento di contabilità per la disciplina delle procedure inerenti il sistema contabile e finanziario e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione.
2. L'ERSAF, al fine di verificare i risultati conseguiti, nonché l'efficienza e l'efficacia della propria attività, si dota di un sistema di controllo di gestione basato sulla contabilità economico patrimoniale e analitica.
3. Gli esiti di tali verifiche costituiscono il rapporto semestrale di gestione, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

Art. 25
(Tariffario)

1. Nel perseguimento prioritario delle finalità pubbliche proprie dell'Ente, l'ERSAF fornisce prestazioni a pagamento a soggetti pubblici e privati. Tali prestazioni sono remunerate in base ad apposito tariffario, aggiornato annualmente dal Consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale.
2. La determinazione delle tariffe deve essere correlata ai principi di efficienza ed economicità della gestione.

